



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 107 – 23 FEBBRAIO 2021**

Riunione del giorno 17 febbraio 2021

**37.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL  
TESSERATO:**

**Sig. Joshua PASCON**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò - Componente – estensore

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

*“Sig. **PASCON JOSHUA**: violazione dell'Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 18, 19 e 21 del R.A.T. e artt. 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale per non aver consegnato, a seguito di regolare e formale comunicazione scritta del suo sodalizio di appartenenza del 12/10/2020, il certificato medico richiesto e prescritto dalle normative federali. **Si contesta la recidiva ex art. 109 Reg. Giur.**”*

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'atleta per l'udienza del 17 febbraio 2021, in modalità videoconferenza.

A detta udienza compariva il Sig. Pascon, il quale rinunciava alla difesa tecnica e confermava quanto allo stesso contestato.

Il sostituto procuratore federale presente, Avv. Mario Tobia, illustrava l'atto di deferimento proponendo la sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpato già recidivo. All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dagli atti inviati della Volley Treviso SSD a r.l. in persona del Presidente pro tempore Michele De Conti, ovvero esposto del 2 novembre 2020 e PEC del 12 ottobre 2020, dai quali è emerso che l'atleta Sig. Joshua Pascon non ha consegnato, a seguito di regolare e formale comunicazione scritta del suo sodalizio di appartenenza, il certificato medico richiesto e prescritto dalle normative federali, per la stagione sportiva 2020/2021.

Orbene non vi è dubbio che la condotta antiregolamentare dell'atleta, risulti accertata sia perché comprovata e documentata, sia perché ampiamente confermata dallo stesso nella propria comunicazione mail del 16 novembre 2020.

È parimenti incontrovertibile che tale condotta integri la violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione, e che pertanto legittimi l'applicazione di un'equa sanzione.

Nessuna delle circostanze invocate dall'atleta nella propria comunicazione mail del 16 novembre 2020 - a seguito di avviso conclusioni indagini - può infatti assurgere a scriminante:

lo status di atleta tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra - oltre a quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti - anche quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta. Ne consegue che la volontà dell'atleta di non voler più svolgere l'attività pallavolistica non può assolutamente assurgere a scriminante dell'illecito contestato.

Ai fini della sanzione va tenuto conto dell'aggravante per la recidiva specifica essendo stato l'atleta già sanzionato nella precedente stagione sportiva per gli stessi fatti.

### PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Joshua Pascon, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro).

Roma, 17 febbraio 2021.

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 febbraio 2021